







#### Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" CPU J59J16000760006

#### **Seminario**

Centro Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa - modulistica standardizzata per il SUAP

# Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa - la disciplina del settore carburanti

a cura di Roberto Rizzo

Palermo, 17 aprile 2018
Sala Conferenze, Dipartimento delle Attività Produttive, Via degli Emiri n. 45





## Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa

#### Costituzione del CRC 22.11.17

D.D.G. n. 2704







#### Regione Siciliana

Assessorato regionale delle Attività Produttive Dipartimento delle Attività Produttive Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'ambiente

F.to Arch. Alessandro Ferrara

F.to Dott.ssa Rosaria Barresi



## Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa

#### Costituzione del gruppo di lavoro e piano operativo

D.D.G. n. 24/1.S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA







#### Regione Siciliana

Assessorato delle Attività Produttive Dipartimento Attività Produttive



## Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa

- Dott. Roberto Rizzo, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive in qualità di coordinatore;
- Dott.ssa Lavinia Daniele, referente FormezPA in qualità di vice coordinatore del Centro regionale di Competenza;
- Dott. Francesco Ribellino, funzionario del Servizio Commercio del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana;
- Dott. Antonino Polizzi, funzionario del Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana;
- Dott.ssa Antonella Vallone, dirigente referente PRA della Regione Siciliana;
- Dott. Mario Laudani, dirigente della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, relativamente alla gestione SUAP;
- Rag. Giuseppe Agugliaro, responsabile del SUAP associato "Unione dei Comuni Elimo Ericini";
- Arch. Giuseppe Monteleone, referente del SUAP di Palermo;
- Geom. Mario Cipriano, responsabile del SUAP associato di Carini referente ANCI Sicilia;
- Dott. Carmelo Macauda, responsabile del SUAP di Avola referente ANCI Sicilia
- Dott. Isidoro Caruso, referente del SUAP associato "Unione dei Comuni Elimo Ericini" componente aggiuntivo
- Rag. Mario Serio, referente del SUAP di Sclafani Bagni componente aggiuntivo





## Centro Regionale di Competenza per la Semplificazione

centroregionaledicompetenza.ap@regione.sicilia.it

#### **Miriam Abbate**

graphic designer

- t. 366 2676936
- e. abbate.miriam@gmail.com



# Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa

#### Obiettivo generale del Progetto

- Rafforzamento della capacità amministrativa
- Realizzazione e monitoraggio delle azioni previste dall'Agenda per la semplificazione 2015-2017
- Attuazione degli interventi di semplificazione previsti dalla legge 7 agosto 2015,
   n. 124 e i relativi decreti attuativi, in linea con le azioni del Piano regionale di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la Programmazione 2014/2020;
- Supporto ai SUAP, nella gestione di pratiche complesse, ovvero i procedimenti amministrativi che necessitano l'acquisizione di atti endoprocedimentali nell'adozione del provvedimento finale



## Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa

L.R. 5/2011

#### Art. 10 Sportello unico per le attività produttive

L'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresainungiorno" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.



## Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa

Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni."



## Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa

#### Cosa abbiamo fatto ......





## GRUPPI TECNICI DI LAVORO CONFERENZA STATO REGIONE

SEMPLIFICAZIONE

• GRUPPO COMMERCIO

GRUPPO RISTRETTO CARBURANTI



# Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa

#### Definizione della modulistica Regione Sicilia

- Accordo del 4 maggio 2017 Delibera di Giunta n. 237 del 14/06/2017 — DDG 1476/2017
- Accordo del 6 luglio 2017 Delibera di Giunta n. 462 del 23/10/2017 — DDG 2598/2017
- Accordo del 22 febbraio 2018 DDG 577/2018



## Il Centro regionale di competenza per la semplificazione amministrativa

## Stiamo lavorando su AUA

REPUBBLICA ITALIANA



## La disciplina del settore carburanti





#### La disc Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016) Ul anti

Legge di stabilità regionale.

Disposizioni varie

Art. 49

#### Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti

- 1. La parola "Concessione" contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla parola "autorizzazione".
- 2. Le parole "Assessorato regionale dell'Industria" contenute nella legge regionale n. 97/1982 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituite dalle parole "Assessorato regionale delle attività produttive".
- 3. Ferme restando le disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 97/1982 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le attività produttive, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia.
- 4. In materia di impianti di distribuzione carburanti ubicati sulla reta autostradale e sui raccordi autostradali trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali di settore.
- 5 .....sentenza Corte Costituzionale
- 6. Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali.
- 7. I titolari di depositi commerciali di oli minerali non possono esercitare, come attività accessoria, l'immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi. ......sentenza Corte Costituzionale



Decreti dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive di emanazione delle disposizioni concernenti l' Attuazione articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

- n. 1947/8 del 29 giugno 2016 modulistica
- n. 3000/1.s del 20 ottobre 2016 abrogazione c. 4 art.13 self no gost
- n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016 oneri economici
- n. 2292/1.s del 10 ottobre 2017 trasferimento competenze ai suap



Decreti del Dirigente Generale dell'assessorato alle Attività Produttive di adozione delle modulistica in materia di carburanti in Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

- Ddg 3788 27 dicembre 2016
- D.D.G. n. 75/1.s di approvazione delle modulistica suap



Semplificazione con conseguente riduzione degli istituti amministrativi

Standardizzazione della modulistica

• Introduzione del sistema sanzionatorio



## Modifiche degli istituti amministrativi <u>Eliminazione</u>

- Rinnovo
- Variazione Assetto Funzionale

Introduzione

delle comunicazioni

Le autorizzazioni

si limitano ai potenziamenti e nuovi impianti



#### Modello NA = nuova autorizzazione

- Impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti
- Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane
- Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato
- Contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato
- Impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto
- Depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi, oli lubrificanti e bitume
- Depositi GPL in serbatoi fissi
- Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL
- Depositi GPL in bombole
- Distribuzione GPL in bombole o serbatoi
- Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad uso privato



#### Modello POT Istanza autorizzazione potenziamento

- Impianti di distribuzione di combustibili e di carburanti
- Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane
- Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato
- Impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto
- Depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi, oli lubrificanti e bitume
- Depositi GPL in serbatoi fissi
- Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL
- Depositi GPL in bombole
- Distribuzione GPL in bombole e/o serbatoi
- Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad uso privato



#### Modello COM Comunicazione modifiche.

- Impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti
- Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane
- Impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto
- Depositi commerciali per
- carburanti, combustibili liquidi, oli lubrificanti e bitume
- Depositi GPL in serbatoi fissi
- Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL
- Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad uso privato



Altri modelli per impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane

- AUT autorizzazione Sospensione Temporanea dell'Attività
- COM Comunicazione riapertura
- SUB-LOC-MRS Comunicazione subingresso o locazione o modifica della ragione sociale
- CCA Comunicazione Cessazione Attività
- CFL Comunicazione Fine Lavori



#### Modelli per Impianti autostradali

- IA-NC Istanza Nuova Concessione
- IA-POT Istanza Autorizzazione Potenziamento
- IA-COM MOD Comunicazione modifiche.
- IA-RIN Istanza rinnovo concessione.
- IA-TRA Trasferimento titolarità della concessione.



- certificazione assolvimento imposta di bollo
- certificazione antimafia
- certificazione fallimentare
- certificazione in ordine ai requisiti soggettivi e alla capacità tecnico-organizzativa ed economica
- certificazione in ordine al possesso dei mezzi



Accordo tra Amministrazioni di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 98 a 119 della legge 124/2017

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"



La legge n. 124/2017, all'articolo 1, comma 98, modifica l'articolo 83-bis del D.L. n. 112/1998, che già prevedeva che l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati all'obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo stesso, stabilendo che gli ostacoli tecnici e gli oneri economici eccessivi verranno "individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014".

Al fine di evitare difformità interpretative tra i due testi di legge, che nei fatti determinerebbero una difficile applicazione degli obblighi previsti in materia di realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi, considerando che le impossibilità tecniche previste dal D.lgs n. 257/2016 rispecchiano anche le impossibilità economiche dell'investimento, si stabilisce la perfetta coincidenza delle impossibilità previste dall'articolo 18, comma 6, del D. Lgs. 257/2016 con gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi previsti all'articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008. Tale coincidenza sarà esplicitata dall'apposito decreto che il MiSE dovrà predisporre in attuazione del comma 98 del'articolo 1 della legge n. 124/2017, da emanarsi sentite l'AGCM e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.



B) Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e incompatibilità degli impianti.

Il Mise integra, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati già esistente (Art. 51 L. n. 99/2009) di "un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale".

Il Mise, con apposito decreto provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete carburanti prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell'ANCI.

I titolari dell'autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l'obbligo di iscrizione entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 124/2017 e pertanto entro il 24 agosto 2018.

Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe i titolari di impianti di distribuzione carburanti **devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, <u>esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MiSE</u>, indirizzata allo stesso MISE, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzie delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali ovvero che pur ricadendo nella fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento da completare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124/2017 e pertanto entro il 28 febbraio 2019.

In base a quanto su descritto la L. 124/2017 modifica l'attuale quadro di riferimento in materia di verifica delle incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti.



## La disciplina del settore carburanti Ostacoli tecnici ed oneri economici del 5 marzo 2018

RITENUTO che le impossibilità tecniche previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, rispecchiano anche le impossibilità

economiche dell'investimento, è che quindi risulta opportuno stabilire la coincidenza delle impossibilità previste dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 con gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi previsti nell'articolo l'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2008, n. 133;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali)

- 1. L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, così come modificato dall'articolo 1, commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei sequenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo:
- a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.

Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui al comma 1 sono fatti valere dai titolari degli impianti di distribuzione carburante e verificati e certificati dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti.



#### A tal fine si chiariscono i seguenti aspetti:

#### 1) incompatibilità ai fini della sicurezza stradale

I commi 112 e 113 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 elencano le fattispecie di incompatibilità da considerare, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 102, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale.

A riguardo, è opportuno ricordare che la disciplina della sicurezza della circolazione stradale è di "esclusiva spettanza dello Stato", come evidenziato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di impianti incompatibili, con sentenza n. 428 del 29/12/2004 e n. 183 del 12/7/2013.

Resta ferma la facoltà delle Regioni di poter individuare altre fattispecie di incompatibilità, purché non attinenti a materie sottoposte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.



#### 2) disciplina delle deroghe

Nei casi di impianti ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 112 e 113 dell'articolo 1 della L. n. 124/2017, la dichiarazione di cui al comma 102 del medesimo articolo è corredata da una copia della deroga formale relativa alle stesse fattispecie, a condizione che detta deroga sia stata rilasciata dall'ente competente prima del 29 agosto 2017, sulla base della normativa regionale di riferimento.

Rientrano nella fattispecie di deroga formale gli impianti per i quali:

- è stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017;
- l'impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113, efficace alla data dell'entrata in vigore della legge 124/2017;
- la deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo.



#### 3) impianti oggetto dell'iscrizione all'anagrafe

L'iscrizione degli impianti riguarderà tutti gli impianti della rete ordinaria e autostradale, anche in sospensiva. Sono invece esclusi gli impianti a uso privato, avio e per natanti in quanto non ricompresi nell'anagrafe.

4) impianti oggetto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere prodotta per tutti gli impianti oggetto dell'iscrizione all'anagrafe. La dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti.



#### 5) centri abitati

Le incompatibilità previste ai commi 112 e 113 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 sono distinte altresì sulla base dell'ubicazione dell'impianto, che può essere localizzato all'interno o al di fuori del centro abitato, come definito dall'art. 4 del Codice della Strada.

Lo stesso Codice prevede che tutti i Comuni, con deliberazione della Giunta comunale, delimitino il centro abitato o i centri abitati del proprio territorio, mediante l'apposizione degli appositi segnali stradali di "inizio" e "fine", di cui all'art. 131 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Comunque laddove non sia stato previsto il centro abitato, ed il Comune non decida in proposito, l'impianto è da ritenersi fuori dal centro abitato.



6) schede di iscrizione all'anagrafe

Per le schede di iscrizione all'anagrafe da parte dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, è previsto l'inoltro al MiSE tramite apposita piattaforma informatica, interoperabile alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, alle amministrazioni competenti al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed alla Cassa conguaglio GPL, per gli adempimenti di competenza.



Al Ministero dello Sviluppo Economico

Alla Regione .../ Alla Provincia Autonoma

Al Comune...

All'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA

AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA DICHIARAZIONE DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 DPR 445/2000), AI FINI DELL'ADEMPIMENTO PREVISTO ALL'ART. 1, COMMA 102, DELLA LEGGE N. 124/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il sottoscritto
Titolare dell'impianto di carburanti della rete stradale sito a in via
Titolare pro tempore, in virtù del contratto di affitto di azienda sottoscritto con
Titolare pro tempore dell'impianto di carburanti sito sulla viabilità autostradale
servizio carbo lubrificanti da parte del concessionario autostradale competente
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 112 e 113, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e con riferimento a quanto attestato nella scheda/perizia giurata allegata,
DICHIARA
che detto impianto di distribuzione carburanti (barrare la casella scelta)
RICADE NON RICADE

Roberto Rizzo

in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie

di incompatibilità di cui all'articolo 1, commi 112 e 113, della Legge 124/2017.
E
(barrare la casella scelta solo nel caso in cui l'impianto sia stato dichiarato incompatibile)
di impegnarsi all'adeguamento di detto impianto, per la o le incompatibilità dichiarate, da completare nei tempi previsti all'art. 1, comma 102, della Legge 124/2017 e di presentare una nuova dichiarazione di compatibilità entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento, ai sensi del comma 102 dell'art. 1
di aver ottenuto da parte dell'Amministrazione competente, sulla base della specifica disciplina regionale, deroga formale, che si allega, disposta antecedentemente al 29 agosto 2017 ed esattamente in data, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 102, della Legge 124/2017, rientrante in una delle seguenti casistiche (barrare la casella scelta)
è stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017;
l'impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113, efficace alla data dell'entrata in vigore della legge 124/2017 e ciò al 29 agosto 2017;
la deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai citati commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo.
(eventualmente far presente che è in corso un contenzioso, con pendenza di giudizio, con l'Amministrazione competente relativamente alle specifiche fattispecie oggetto di autocertificazione)

FIRMA DIGITALE



D.A. n. 352/1.s

#### UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA



#### REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### **DECRETA**

#### Art. 1

**1.** Per le motivazioni di cui in premessa, in forza dell'articolo 49, comma 6 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, si prende atto che le disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 257/2016 e le relative *"linee guida"* trovano applicazione nel territorio regionale.

Palermo, lì 7 marzo 2018

F.to l'Assessore On.le Avv. Girolamo Turano

Roberto Rizzo



#### Documentazione pertinente

#### Regione Siciliana:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\_PORTALE/
PIR\_LaStrutturaRegionale/PIR\_AttivitaProduttive/PIR\_DipAttivitaProduttive/
PIR Commercio

#### **FormezPA**

http://eventipa.formez.it/node/138733



## Si ringrazia per l'attenzione